

	<p><i>Comune di</i> <i>San Vincenzo La Costa</i> <i>Provincia di Cosenza</i></p>
	<p><i>Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497</i></p>
	<p><i>Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it</i> <i>PI: 00395370786</i></p>

ORDINANZA N.20 DEL 25/03/2020 PROT.N. 790 DEL 25/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...”*

CONSIDERATO che:

- in data 01/03/2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state dettate *“ulteriori disposizioni attuative del DL n. 06 del 23/02/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Coronavirus);
- con ordinanza n. 1 de. 27/02/2020 del Presidente della Regione Calabria sono state dettate *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del'art.32 comma 3, della legge 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°18 del 24/03/2020, 0 con la quale si dispone la “chiusura” del Comune di BOCCHIGLIERO, resa

necessarie a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus e che, pertanto, è stata dimostrata la trasmissione locale del Virus;

RITENUTO opportuno, alla luce delle nuove disposizioni sopra citate, procedere all'emanazione di una nuova ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica, misure contro la diffusione della malattia **COVID-19 "CORONA VIRUS"**.

ORDINA

CHE tutti i cittadini di San Vincenzo la Costa che siano transitati o abbiano sostato nel comune di BOCCHIGLIERO o avuto contatti con cittadini, parenti amici o clienti del comune di cui sopra negli ultimi quattordici giorni deve comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito "MMG"), ovvero Pediatra di Libera Scelta (di seguito "PLS"), al Comune di San Vincenzo la Costa al seguente numero: 0984936009; Vigili Urbani 3280421249; Sindaco 3384158768

CHE il MMG/PLS, dopo un primo "*trriage*" telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell'MMG/PLS, perché la persona non è residente né domiciliata nel Comune di San Vincenzo la Costa in Calabria, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente 09848933590 - 098489335787, oppure al numero verde della Regione Calabria 800767676.

CHE il Comune di San Vincenzo la Costa inserirà i predetti nominativi nel registro istituito presso l'ufficio Anagrafe e trasmetterà i dati all'ASP e all'Unità di Crisi Regionale;

ORDINA

CHE i medesimi soggetti citati dalle predette disposizioni, e coloro che coabitano con essi, che siano rientrati nel Territorio Comunale di San Vincenzo La Costa, osservino un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva, con divieto assoluto di contatto con l'esterno;

ORDINA

La deroga, previa comunicazione per i suddetti cittadini che lavorino nell'ambito dei Servizi Pubblici essenziali (Strutture Sanitarie, raccolta rifiuti, etc.)

ORDINA

CHE gli Agenti di Polizia Municipale notifichino le Ordinanze di quarantena ai soggetti sopra indicati, e che pongano in essere tutti i controlli del rispetto della presente ordinanza.

COMUNICA

CHE i beni di prima necessità potranno essere forniti da parenti muniti di dispositivi di sicurezza individuale (mascherine e guanti) senza alcun contatto

fisico e senza entrare nelle abitazioni e che, in mancanza, è operativo il servizio di assistenza domiciliare a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile, da prenotare giusta ordinanza n. 10 del 08/03/2020 al numero 0984936009 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

INVITA

Tutti i cittadini a limitare gli spostamenti fuori dal Comune di San Vincenzo la Costa e a rimanere nelle proprie abitazioni.

AVVERTE

CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all'art. 650 codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica e della sanità.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, notificata ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura e all'Unità di Crisi della Regione Calabria.

AVVISA

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

San Vincenzo La Costa li 25/03/2020

IL SINDACO

f.to Avv. GREGORIO IANNOTTA